



Comune di Montenero di Bisaccia

Provincia di Campobasso

Ordinanza Sindacale n. 57, del 07/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - ORDINANZA PER DIDATTICA IN PRESENZA SCUOLA PRIMARIA ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI MONTENERO DI BISACCIA.

IL SINDACO SIMONA CONTUCCI

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.51 del 07.12.2020 ad oggetto: "Ulteriore misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.Provvedimenti in materia di *istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici*" ed in particolare:

- l'art.1, comma 1, che stabilisce; *"dal 9 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021 è sospesa sull'intero territorio regionale l'attività di didattica in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell'art.1, comma 10, lett.s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza"*;
- l'art.1, comma 3, che prevede: *"in deroga al comma 1 è facoltà dei Sindaci consentire lo svolgimento negli istituti delle scuole primarie ubicate nei propri territori dell'attività didattica in presenza previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemologica e con le modalità organizzazione del servizio scuolabus"*;

DATO ATTO che nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 di garantire la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale;

CONSIDERATO che nel Comune di Montenero di Bisaccia è presente la scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia;

RITENUTO di adottare la deroga prevista dall'art. 1, comma 3 della citata ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.51 del 07.12.2020, dal momento che l'andamento della situazione epidemologica presso la predetta scuola primaria presenta condizioni che consentono lo svolgimento dell'attività didattica in presenza;

SENTITI il dirigente del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise, e il sig. dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, con i quali è stata condivisa la possibilità di mantenere aperta la predetta scuola primaria;

FATTO RILEVARE che il presente provvedimento sarà oggetto di costante monitoraggio e di revisione nel caso dovessero mutare le condizioni dell'andamento della situazione epidemologica, sulla base delle comunicazioni e indicazioni del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni",

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

TENUTO CONTO:

dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Sindaco il potere di esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

del successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, che prevede “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- il R.D. n. 1265/1934 che disciplina in varie disposizioni il ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

la continuità delle attività didattiche in presenza nella scuola primaria dell'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia dal 09.12.2020 fino al 07.01.2021 ad eccezione del periodo delle vacanze Natalizie, come da calendario scolastico;

FA PRESENTE

che il presente provvedimento sarà oggetto di costante monitoraggio e di revisione nel caso dovessero mutare le condizioni dell'andamento della situazione epidemiologica, sulla base delle comunicazioni e indicazioni del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Molise;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line dell'Ente per 15 giorni ai fini di generale conoscenza;

- la comunicazione della presente ordinanza al Prefetto di Campobasso, alla Locale Stazione Carabinieri, all'ASReM, all'USP di Campobasso oltre che alla Presidenza della Regione Molise anche ai fini del monitoraggio di cui all'art. 4 della citata Ordinanza n. 51/2020.

Ai sensi della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Montenero di Bisaccia, 08/12/2020.

**Il Sindaco
Simona Contucci**



Simona Contucci